



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI PER AULA
CAMERA DEI DEPUTATI**

(N.15, 1752, 1964-A)

***TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI***

Art. 1.
(Finalità della legge)

All'art. 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere i piccoli Comuni, valorizzandone le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito presso gli stessi Enti, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico”

Motivazione

La riformulazione del primo comma ha la finalità di evidenziare quale obiettivo finale della legge il sostegno e la promozione dei piccoli Comuni innanzitutto come Enti locali.

1.2 Napoli Stradella Lupi

Art. 2
(Definizione di piccoli comuni)

All'art. 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole “in prevalenza montane o rurali” con “***montane, rurali, delle isole, lacustri, di pianura e costieri***”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della norma non limitandolo ai Comuni siti in zone rurali e montane ma a tutti i piccoli Comuni che, per la particolare posizione geografica dei propri territori, risultano caratterizzati da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

2.3 Napoli Stradella Lupi

Art. 2
(Definizione di piccoli comuni)

All'art. 2, comma 2, sostituire le parole “non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge” con le parole “***beneficiano delle agevolazioni finanziarie in relazione ai parametri che sono adottati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 3***”.

Motivazione

I piccoli Comuni vicini ai grandi centri urbani, con elevata attività economica e produttiva, risentono proprio per questo motivo, di problematiche specifiche e collegate ai trasporti, viabilità, edilizia, eccetera.

2.52 Napoli Stradella Lupi

Art. 2
(Definizione di piccoli comuni)

All'art. 2, comma 4, sostituire le parole "ogni tre anni" con "***ogni due anni***"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di produrre un elenco più aggiornato degli stessi Enti.

2. 13 Napoli Stradella Lupi Armosino Margiotta

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art. 3, comma 1, sostituire le parole “sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere” con le seguenti ***“d’intesa con le associazioni maggiormente rappresentative degli Enti locali, promuovono”***.

Motivazione

Tale emendamento è finalizzato ad evitare una eccessiva frammentazione della rappresentanza degli Enti locali.

3.59 Napoli Stradella Lupi

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art. 3, comma 1, sostituire le parole “sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere” con le seguenti “***d'intesa con l'ANCI, promuovono***”.

Motivazione

Tale emendamento è finalizzato ad evitare una eccessiva frammentazione della rappresentanza degli Enti locali.

3.4 Napoli Stradella Lupi Armosino

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art. 3, comma 1, sostituire le parole "l'associazionismo del comuni..." fino alla fine del periodo con ***"la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, in particolare, tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nella forma delle unioni previste dall'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni."***

Motivazione

Il tema delle gestioni associate assume un ruolo centrale nella definizione di un sistema più efficace e razionale per l'erogazione dei servizi.

3.60 Napoli Stradella Lupi

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art. 3, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In deroga all'articolo 10 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista, purchè abbia i requisiti e le professionalità richieste e sia dipendente dell'Ente stesso.

Motivazione

L'emendamento è volto a determinare minori oneri a carico dei Piccoli Comuni che a volte si trovano nell'impossibilità di avviare determinati progetti.

Infatti in alcuni casi l'affidamento esterno di progettazione risulta molto oneroso, quindi non conveniente per l'Ente.

Per ovviare a ciò, se internamente il Comune ha un responsabile di procedimento con determinati requisiti questi può provvedere anche alla progettazione, in maniera tale unificare le figure ed ottenere un risparmio notevole per l'amministrazione.

3.11 Margiotta

3.12 Napoli Stradella Lupi

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art. 3, comma 5, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: “***nonché gli sportelli postali di Poste S.p.A.***”.

Motivazione

E' opportuno evidenziare anche le potenzialità di Poste SpA, particolarmente nei piccoli Comuni.

3.61 Napoli Stradella Lupi

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art. 3, comma 7, “ Buonitalia s.p.a” aggiungere le parole “ ***e Res Tipica Srl***”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di mettere a disposizione dell'attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali anche Res Tipica srl, società appositamente costituita dall'ANCI allo scopo di promuovere e tutelare le tipicità locali.

3.62 Napoli Stradella Lupi

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art 3, comma 8, sostituire “Le regioni possono promuovere interventi” con “***Le Regioni promuovono interventi***”

Motivazione

Si ritiene utile questa modifica per rendere l'applicazione della legge più efficace e certa.

3.24 Napoli Stradella Lupi

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art 3, comma 9, sostituire “Le regioni possono altresì incentivare” con “***Le Regioni incentivano***”

Motivazione

Si ritiene utile questa modifica per rendere l'applicazione della legge più efficace e certa.

3.26 Napoli Stradella Lupi

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

All'art 3, comma 10, dopo le parole "il territorio di un altro comune" sopprimere le parole "***;*** ***purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia***".

Motivazione

L'emendamento risponde meglio alla esigenza espressa nello stesso comma (riequilibrio demografico dei piccoli Comuni) in quanto molti degli stessi sono più vicini ad ospedali di altra Provincia o Regione che non a quelli della Provincia di appartenenza.

3.29 Margiotta

3.30 Napoli Stradella Lupi

Dopo l'art. 3 inserire il seguente

Art. 3 bis

(Incentivi alle pluriattività)

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli Comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di estendere gli incentivi previsti per i Comuni montani di cui all'art. 17 della legge 97/94 anche a tutti i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

3.01 Margiotta

3.02 Napoli Stradella Lupi

Art. 4
(Attività e servizi)

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole "*possono stipulare*" con le seguenti "*stipulano prioritariamente*".

4.53 Napoli Stradella Lupi

Art. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

All'art. 5, comma 1, sostituire le parole “può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e” con le parole “***favorisce, d'intesa con l'ANCI e sentite***”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rafforzare le azioni del Ministero delle politiche agricole e forestali previste nello stesso comma attraverso l'intesa con l'ANCI che rappresenta la generalità dei Comuni italiani in tutte le sedi istituzionali di concertazione.

5.2 Napoli Stradella Lupi

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

All' articolo 5, comma 3, aggiungere alla fine del periodo ***“Per le predette finalità i piccoli Comuni prevedono la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta”***

Motivazione

L'emendamento intende agevolare anche nei piccoli Comuni la vendita diretta dei prodotti agricoli nei mercati e nelle aree pubbliche.

5.51 Napoli Stradella Lupi

Art. 6.
(*Programmi di e-Government*)

All'art. 6, comma 1, dopo le parole “ Centri di Servizio Territoriali (CST)” inserire le seguenti parole “*o ALI (Alleanze Locali per l’Innovazione)*”

Motivazione

Si ritiene utile inserire un richiamo alle ALI per maggiore chiarezza in quanto l’iniziativa promossa dal CNIPA per il cofinanziamento ad aggregazioni per l’erogazione di servizi in forma associata ai piccoli Comuni denominate CST, ma in corso di trasformazione in “ALI”.

6.4 Margiotta

6.5 Napoli Stradella Lupi

Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

All'art. 7, comma 1, sostituire le parole "può provvedere" con la parola "**provvede**"

Motivazione

Si ritiene utile questa modifica per rendere l'applicazione della legge più efficace e certa.

7.4 Napoli Stradella Lupi

7.2 Locatelli Olivieri

Art. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

All'art. 7, comma 4, sostituire le parole "può provvedere" con la parola "**provvede**"

Motivazione

Si ritiene utile questa modifica per rendere l'applicazione della legge più efficace e certa.

7.9 Napoli Stradella Lupi

Art. 8.
(Istituti scolastici)

All'art. 8, comma 1, sostituire le parole "e gli enti locali" con le parole "*acquisito il parere favorevole dell'Ente locale,*"

Motivazione

Si ritiene utile questa modifica per assicurare il coinvolgimento dell'Ente locale.

8.2 Napoli Stradella Lupi

Art. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

All'art. 9, comma 1, sostituire le parole “quattro giorni” con le parole “*otto giorni*”

Motivazione

Le attività di commercio, fieristiche, sagre si realizzano – di solito - il sabato e la domenica. L'emendamento dunque intende utilizzare gli otto giorni del mese che normalmente si dedicano a tali attività.

9.4 Napoli Stradella Lupi

Art. 13.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

All'art. 13, comma 1 sopprimere le parole “ dall'anno 2009” e sostituire con le parole “*dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore della presente Legge*”

Motivazione

L'emendamento serve a rendere la costituzione del fondo più immediata rispetto all'entrata in vigore della legge.

13.2 Napoli Stradella Lupi

Art. 13.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

All'art. 13, comma 5, dopo le parole "sponsorizzazione in favore dei comuni " inserire le parole "*e/o di organizzazioni non profit che operano nei piccoli Comuni*"

Motivazione

L'emendamento intende ampliare i possibili soggetti che possono essere parte attiva in questa iniziativa.

13. 9 Napoli Stradella Lupi

Art. 13

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni)

All'art. 13, comma 5, sopprimere le parole “di cui all'articolo 2, comma 1, indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2”

Motivazione

Si ritiene che questa disposizione possa essere riferita a tutti i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.

13.11 Napoli Stradella Lupi

Art. 15

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

All'art. 15, dopo il comma 1, inserire il seguente comma

“1 bis Il fondo di cui al precedente comma è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali, Dlgs. del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni”

Motivazione

In un piccolo Comune un bene riconosciuto come bene di interesse culturale è un fattore positivo, ma al Comune viene meno la quota di ICI relativa a quell'immobile che nel piccolo Comune incide in misura rilevante.

15.1 Margiotta

15.2 Napoli Stradella Lupi

Art. 15

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

All'art. 15, comma 2, sostituire "la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" con "*la Conferenza Unificata*".

15.52 Napoli Stradella Lupi

Inserire il seguente Articolo

Art. 15 bis

**(Fondo per l'associazionismo
intercomunale volontario)**

1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, quali le Unioni di Comuni, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2008, 60 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Motivazione

Il dibattito sull'associazionismo intercomunale sta mettendo in evidenza la strategicità di individuare un modello tendenzialmente stabile e unico di gestione associata su tutto il territorio nazionale.

15.04 Napoli Stradella Lupi Armosino

15.03 Margiotta